

Padova, 20 aprile 2023

Egredi Colleghi,

di recente abbiamo appreso dell'esistenza di due problematiche attinenti al Patrocinio a Spese dello Stato, sulle quali abbiamo ritenuto necessario confrontarci con il Tribunale.

A) È accaduto che, a seguito del deposito di un'istanza di liquidazione, il Giudice assegnatario della causa abbia emesso un decreto di integrazione documentale, invitando l'istante ad allegare un'attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dalla data di presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio fino all'anno di termine della causa.

A seguito di apposita richiesta in tal senso, l'Agenzia delle Entrate non ha rilasciato alcuna attestazione, riferendo oralmente di non esservi tenuta, atteso che sarebbe sufficiente la mera attestazione da parte dell'istante al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio, così come, al termine della causa, dei redditi dal medesimo percepiti ovvero di non aver ricevuto alcun reddito.

Il Tribunale si è quindi confrontato con l’Agenzia delle Entrate in ordine all’evasione delle suddette richieste di attestazione.

La Direzione Provinciale di Padova ha comunicato al Tribunale che le pratiche saranno evase, ma deve esserci l’espressa autorizzazione del Giudice alla richiesta.

La questione è stata quindi risolta nel senso che sarà cura del Giudice, nel chiedere alla parte la produzione dell’attestazione, autorizzarla espressamente ad inoltrare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, che provvederà al rilascio della stessa.

Sul punto, ci preme comunque segnalarvi una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Penale, la n. 4953 del 24/1/2023, che ha statuito quanto segue: *“Per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità. Quest’ultimo si deve limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base a essi il beneficio, il quale potrà essere revocato (in una seconda fase) solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia con l’autocertificazione e la documentazione allegata. Anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al*

riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate.

B) Ci è stata altresì segnalata una recente pronuncia con la quale il Tribunale di Padova in composizione collegiale ha rigettato un'istanza di liquidazione per superamento dei limiti di legge, avendo considerato rilevante a tal fine il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi e non invece il reddito imponibile, così come prescritto testualmente dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002 e così come ha sempre fatto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

Il Tribunale, interpellato sul punto, ha confermato che deve aversi riguardo al reddito imponibile e che evidentemente il provvedimento segnalato è stato frutto di un errore.

A conferma di quanto sopra, ci preme segnalare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere rilevante **il reddito imponibile ai fini IRPEF** e dunque, in base alle norme in materia tributaria, **il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili** (Cass. Pen. 10.6.2016 n. 34935; Cass. Pen. 23.3.2011 n. 16583).

Tale orientamento è supportato anche da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la n. 15/E del 21/1/2008.

Salvo ed impregiudicato, ovviamente, il diverso tema dell'inclusione, ai fini della determinazione del reddito, di eventuali redditi diversi da quelli imponibili.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione

Avv. Andrea Magentini

Il Presidente

Avv. Francesco Rossi